



Piazza Albania n°13
00153 Roma - Tel 06/5757188
Fax 06/87759031 – 06/87754320
Cell. 366.1979368 guerrino.petillo@alice.it
PEC:guerrinopetillo@ordineavvocatiroma.org

Avv. Prof. Giuseppe Petillo
Patrocinante in Cassazione
Avv. Guerrino Petillo
Patrocinante in Cassazione

Avv. Prisca Petillo
Avv. Arianna Guitaldi
Avv. Massimo Forte
Avv. Andrea Marsili
Dott.ssa Ludovica Fiorini

L'INTERPELLO TRIBUTARIO NEL SUPERBONUS 110% TRA PREVENZIONE E NECESSITÀ

ALLA LUCE DELLA NUOVA CIRCOLARE 23/E DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Da una lettura attenta della recentissima **Circolare n.23/E di n.130 pagine dell'Agazia delle Entrate, pubblicata il 23 giugno 2022**, emerge un alert tale da non poter essere ignorato.

È evidente che l'Agazia non andrà nella direzione di semplificare, bensì di effettuare controlli e verifiche sempre più rigorosi.

Questa circolare introduce un concetto assai pericoloso, quello della c.d. "diligenza rafforzata" in capo agli acquirenti del credito di imposta superbonus, in particolar modo quando essi siano banche e/o intermediari finanziari. Gli istituti di credito, assai preoccupati, hanno fatto intervenire l'ABI che a poche ore di distanza dalla pubblicazione della suddetta circolare, è giunta alla seguente testuale dichiarazione:

"i chiarimenti diramati dall'Agazia delle Entrate, riguardanti l'attività di due diligence, richiesta agli acquirenti dei crediti fiscali, forniscono delle cogenti linee guida in merito alle operazioni relative al Superbonus."

Con ciò l'ABI ritiene che tali chiarimenti, contenuti appunto nella circolare n.23/E, divengono parte integrante delle norme sul Superbonus 110%.

Di fatto l'Agazia attribuisce un ruolo ancora più importante alle banche operanti nel mercato dei crediti, obbligandole a serie verifiche preliminari e chiedendo loro di utilizzare società di consulenza a supporto dei controlli.

Ne discende che il mercato, per prevenire le responsabilità che l'Agazia sta per porre in capo ai cessionari di credito di imposta, si muoverà nella direzione del massimo rigore.



Occorre altresì analizzare il concetto di “**diligenza qualificata**”, pena la responsabilità solidale nell’indebita fruizione del credito dal parte del contribuente.

Tale diligenza sarà sotto la lente di ingrandimento dei verificatori e rapportata alla SPECIFICA SITUAZIONE.

È la stessa Agenzia delle Entrate a fornire tale indicazione.

Viene di fatto ora introdotta una RESPONSABILITÀ SOLIDALE che connota l’intenzione dell’Amministrazione di far rientrare nelle casse erariali ciò che illecitamente è uscito.

Nello specifico, secondo l’Agenzia, il cessionario/fornitore deve operare molteplici accorgimenti per **individuare preventivamente** eventuali indizi sospetti nella fruizione del bonus fiscale che vengono definiti con chiarezza e testualmente: “profili oggettivi e soggettivi dell’operazione di compravendita, sintomatici della falsità del credito”.

Viene così richiesta una diligenza preventiva, in assenza della quale si risponde in solido!

È ben evidente che nei prossimi anni in presenza di illeciti altrui, i verificatori richiederanno dai soggetti interessati all’intera operazione la prova che, al tempo, non fossero nelle condizioni di individuare gli illeciti, nonostante l’esecuzione puntuale degli accorgimenti preventivi possibili.

In difetto di questa attività scatterà la responsabilità solidale.

Così ragionando, il vero rischio è che alla fine non si colpisca il vero responsabile delle operazioni illecite/irregolari, **ma il soggetto solvibile** che non si sottrae, ma che ha la sola responsabilità di non essersi accorto degli elementi sintomatici di tali irregolarità.

Tanto premesso diviene indispensabile mettere in campo idonei strumenti PREVENTIVI, quale l’interpello tributario che consente di sottoporre preventivamente all’Agenzia delle Entrate il progetto specifico che si intende realizzare.

Occorre preliminarmente considerar che l’utilizzo dei benefici fiscali previsti dalla L. n. 77/2020 che ha convertito il D.L. n. 34/2020, meglio noto come DECRETO RILANCIO, non appare di facile soluzione, tanto più se si considerano le recenti modifiche apportate dai recenti decreti (“Semplificazioni bis” “Sostegni-ter”). **Un minimo errore “gestionale” della pratica può comportare la decadenza dal beneficio** con conseguente necessità che il privato e/o il condominio sia costretto a provvedere, attraverso i propri mezzi finanziari a saldare la ditta che ha effettuato i lavori ed in caso di inadempimento con probabili risvolti giudiziari (sanzioni amministrative, ripresa a tassazione, ulteriori oneri etc.).



Un costante studio e approfondimento della materia ha fatto rilevare la necessità che l'Avvocato presti un'assistenza specialistica al cliente attraverso un percorso che non può essere improvvisato ed effettuato "a spot", bensì progettuale e di applicazione graduale della normativa.

Difatti, con tutta evidenza, la materia dei c.d. Bonus fiscali negli ultimi anni è divenuta sempre più complessa, ed in particolar modo la normativa Superbonus 110% (artt.119 e 121 del D.L. n.34 del 2020) si è fin da subito rivelata incerta ed incompleta, tanto da subire nel tempo circa 16 modifiche normative dalla sua entrata in vigore. È indubbio il riflesso critico ed incerto ingenerato nelle fattispecie concrete.

Nella considerazione che nelle operazioni Superbonus 110% il fulcro della riforma è imperniato nel CREDITO DI IMPOSTA TRIBUTARIO **l'interpello in questa fase rappresenta uno strumento di vera e propria "medicina preventiva"**.

Tale titolo di credito immateriale, la cui titolarità appartiene al condominio e *pro quota* ai condomini, ove venisse disconosciuto per qualsiasi ragione dall'Agenzia delle Entrate, comporterebbe il recupero delle somme, oltre maggiorazioni ingenti, proprio nei confronti dei condomini, che si troverebbero a rispondere con il loro patrimonio personale.

La risposta positiva all'interpello (o anche di silenzio assenso) è vincolante per l'Agenzia delle Entrate che, in relazione al singolo caso concreto e personale rappresentato dallo specialista, non potrà disconoscere il credito di imposta per l'operazione Superbonus 110% eseguita.

Ecco dunque che l'interpello positivo viene a formare una vera e propria assicurazione per il condominio ed i condomini e un **"timbro di garanzia"** anche di fronte all'Agenzia delle Entrate, nonché nei vari passaggi della cessione del credito alle banche (come sempre avviene).

Sarà inoltre più agevole cedere il credito di imposta ad un istituto di credito che valuterà positivamente l'assenso preventivo dell'Agenzia delle Entrate. Anche le imprese ed i professionisti coinvolti nell'operazione di riqualificazione energetica e/o antisismica, previsti dal D.L. n.34/2020, sui quali gravano responsabilità civili e penali, sarebbero ulteriormente garantiti dall'interpello positivo.

È ben evidente che in questa situazione trovi ampio spazio l'attività dell'Avvocato Tributarista che, nonostante sia una figura non prevista dalla fonte normativa (D.L. n.34/2020), a differenza dei tecnici e del commercialista, diviene centrale nelle operazioni Superbonus.

Sarà appunto l'Avvocato Tributarista a dover redigere materialmente l'interpello attraverso una prospettazione chiara della fattispecie trattata, peraltro articolata in modo convincente, farcita



dei giusti richiami normativi, al fine di ottenere, quale risultato auspicato, il beneplacito dell' Agenzia all'operazione prospettata.

Tale risultato che costituisce con tutta evidenza il "prodotto finale" dell'attività dell'Avvocato Tributarista, deve essere poi utilizzato dal cliente in modo corretto, ovvero deve essere anteposto ad ogni attività correlata al Superbonus, con particolare attenzione alla cessione del credito.

È *ictu oculi* evidente che l'istituto di credito nel valutare se acquisire o meno il credito di imposta, non potrà non considerare il "timbro di approvazione" dell'Agenzia, con ciò evitando il grave rischio di recupero del credito di imposta da parte della stessa.

Roma lì 29/06/2022

Avv. Guerrino Petillo

Avv. Massimo Forte